

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1242)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960
(V. Stampato n. 1055)*

d'iniziativa dei deputati SCIOLIS, BOLOGNA, MARTINA Michele e PICCOLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 OTTOBRE 1960

Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico dallo Stato italiano, sono reversibili a favore delle vedove e degli orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960. Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data sono venuti a tro-

varsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla reversibilità della pensione. Tale diritto decorre dal 1° luglio 1960 se la domanda è presentata all'Amministrazione statale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 3.

All'onere di 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.